

1° PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001)
ITINERARIO A 12 – PONTINA – APPIA: VARIANTE ALLA S.S. 7 APPIA IN COMUNE
DI FORMIA

IL CIPE

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. “legge obiettivo”), che, all’art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all’art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell’art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

VISTI, in particolare, l’art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall’art. 13 della legge n. 166/2002, e l’art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell’istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita “struttura tecnica di missione”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato – da ultimo – dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

VISTO l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

VISTO l’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

- i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un’analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;
- il comma 176, che rifinanzia l’art. 13 della legge n. 166/2002;

- il comma 177 – come modificato e integrato dall'articolo 1, comma 13, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'articolo 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39 – che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, e visti in particolare:

- l'art. 1, comma 78, che autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali, prevedendo – tra l'altro – il finanziamento di opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;
- l'art. 1, comma 78, lett. l) che autorizza, nell'ambito di tale stanziamento, un finanziamento per la “realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilità accessoria della pedemontana di Formia, in misura non inferiore all'1% delle risorse disponibili”;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei “Sistemi stradali e autostradali” del Corridoio Plurimodale Tirreno-Nord Europa, l'intervento “Pontina-A12-Appia” per un importo stimato di 1.136,205 euro;

VISTA la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corregge in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

VISTA la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (G.U. n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma – a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato – venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, può richiedere la presentazione del piano analitico completo;

VISTA la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

VISTO il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

VISTA la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

VISTA la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

VISTA la nota 22 febbraio 2006, n. 143, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso – tra l'altro – la relazione istruttoria della "Variante alla S.S. 7 Appia in Comune di Formia", proponendo l'approvazione in linea tecnica e con prescrizioni del progetto preliminare e l'assegnazione di un finanziamento di 18,48 milioni di euro;

VISTA la nota 21 marzo 2006, n. 218, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un aggiornamento della suddetta relazione istruttoria con la quale propone, tra l'altro, di destinare al finanziamento della progettazione definitiva il contributo di cui al citato art. 1, comma 78, lettera l), della legge n. 266/2005;

CONSIDERATO che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

CONSIDERATO che l'intervento è incluso – tra le opere da realizzare a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma – nel piano decennale della viabilità 2003/2012 sul quale questo Comitato si è pronunciato con delibera 18 marzo 2005, n. 4 (G.U. n. 165/2005);

CONSIDERATO che, con delibera adottata in data odierna, n. 75, questo Ministero ha proceduto alla quantificazione delle risorse da ritenere allocabili da questo Comitato stesso, previa specificazione della quota destinata per legge dal citato art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 ad alcuni interventi in percentuale non puntualmente determinata e riservandosi di finalizzare in modo più circostanziato le risorse destinate dalla norma richiamata ad opere inserite nel Programma delle infrastrutture strategiche;

CONSIDERATO che l'opera di cui trattasi è compresa nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Lazio, sottoscritta il 20 marzo 2002, nell'ambito dei Corridoi

autostradali e stradali con la dizione “Adeguamento della tratta S.S. 148 Pontina fino al raccordo con la S.S. 7 Appia come completamento del corridoio tirrenico meridionale”;

CONSIDERATO che il CUP assegnato al progetto è il seguente: F32C05000310001;

UDITA la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

P R E N D E A T T O

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*

- che l'intervento riguarda la realizzazione della variante stradale, denominata “Pedemontana di Formia”, alla statale S.S. 7 Appia per il tratto che, partendo dal territorio di Gaeta in località Puntone, attraversa l'abitato di Formia e termina in località Santa Croce, in corrispondenza dello svincolo per Cassino e Napoli;
- che l'intero intervento è localizzato nella regione Lazio per una estensione complessiva di circa 11 Km, suddivisa in 5 tratte, ed interessa i territori comunali di Gaeta e Formia in provincia di Latina;
- che le recenti modificazioni introdotte negli strumenti di pianificazione del sistema trasportistico nazionale e regionale hanno posto l'esigenza di rendere il tracciato stradale della Pedemontana di Formia congruente con il tracciato del Corridoio tirrenico meridionale, progetto inserito nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche, e che è stata sviluppata la progettazione di una strada di categoria A (riconducibile alla tipologia “autostrada extraurbana”, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001), avente doppia carreggiata separata da spartitraffico e con due corsie per ogni senso di marcia larghe 3,75 metri e corsia di emergenza larga 3,00 metri per un ingombro totale della piattaforma di 25,50 metri;
- che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti specifica che il progetto è stato redatto dall'ATI Politecnica Soc. coop. a r.l. e SATPI Consulting Inginerig s.r.l., che è risultata aggiudicataria della gara disposta con delibera di Giunta 10 dicembre 1996, n. 9700, dalla Regione Lazio, che ha anche stipulato con l'ANAS, il 15 settembre 1997, apposita Convenzione relativa al cofinanziamento delle progettazioni incluse nella programmazione triennale della viabilità;
- che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà conto delle alternative esaminate, specificando che il tracciato prescelto rappresenta un'ottimizzazione dell'alternativa ritenuta di minor impatto e in parte recepita in un progetto del 1999 e evidenziando che l'opera – se nel breve termine si configura quale variante alla S.S. 7 Appia per l'aggiramento del centro urbano di Formia – a

medio termine è inquadrabile come prosecuzione del futuro itinerario autostradale costiero (cioè del citato Corridoio tirrenico meridionale);

- che il progetto prevede complessivamente, su entrambe le carreggiate la presenza di una galleria naturale di 5,338 km di lunghezza, quattro gallerie artificiali per una lunghezza totale di 1,104 km, ponti per una lunghezza complessiva di 0,165 km ed uno sviluppo in sede naturale di 4,439 km;
 - che l'ANAS S.p.A., nella qualità di soggetto aggiudicatore, con nota 4 agosto 2004, prot. n. DPP/Seg/004229, ha presentato a tutte le Amministrazioni ed enti interessati il progetto preliminare dell'intervento in oggetto, approvato dal proprio Consiglio di amministrazione con delibera 3 giugno 2004, n. 68, e corredato dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), per la sua approvazione secondo le procedure previste del decreto legislativo n. 190/2002;
 - che comunicazione al pubblico dell'avvio del procedimento di VIA è avvenuto tramite pubblicazione di apposito avviso su giornali quotidiani, locali e nazionali;
 - che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso, in data 7 giugno 2005, il parere favorevole, con prescrizioni, della Commissione speciale VIA, che si è pronunciata anche sulla base di elementi integrativi richiesti e forniti dal soggetto aggiudicatore;
 - che anche il Ministero per il beni e le attività culturali, con nota 5 luglio 2005, si è espresso favorevolmente, con prescrizioni e raccomandazioni, sul progetto;
 - che la Regione Lazio con delibera di Giunta 24 gennaio 2006, n. 47, ha espresso parere favorevole all'approvazione condizionato all'ottemperanza, delle prescrizioni indicate nella delibera stessa;
 - che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto;
- *sotto l'aspetto attuativo*
- che, come esposto, il soggetto aggiudicatore è stato individuato in ANAS S.p.A.;
 - che la modalità prevista di affidamento dei lavori è l'appalto integrato o il General Contractor;
 - che i tempi di realizzazione sono stimati in 2.190 giorni naturali consecutivi e che l'opera potrà essere aperta al traffico al termine del 6° anno;
- *sotto l'aspetto finanziario*
- che il costo complessivo del progetto, desumibile dal quadro economico, è pari a 439.157.500,00 euro, di cui 320.062.535,74 per lavori a base d'asta (inclusi oneri della sicurezza) e 119.094.964,26 per somme a disposizione;
 - che il computo metrico estimativo e la stima di progetto sono stati redatti utilizzando prezzi unitari desunti dall'applicazione delle analisi ANAS per il Compartimento della viabilità per il Lazio aggiornate al 2002 e dall'elenco "prezzi manutenzioni" del 2004, mentre per alcuni prezzi non inclusi nei citati elenchi sono state effettuate apposite analisi;
 - che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti specifica che, a seguito delle prescrizioni della Regione Lazio soprattutto in ordine alla declassifica della

strada (che viene ricondotta alla categoria B), il costo complessivo dell'intervento potrà essere compiutamente determinato solo in sede di progettazione definitiva, ma sarà comunque contenuto nel limite sopra indicato in relazione alla prevista riduzione della sezione stradale di progetto, con riflessi sull'onere per la realizzazione dei lavori;

- che il piano economico-finanziario non evidenzia un "potenziale ritorno economico" derivante dalla gestione dell'opera, trattandosi di strada extraurbana principale, come tale non assoggettata a tariffa;
- che l'analisi costi-benefici sviluppata dalla Politecnica evidenzia risultati positivi;
- che è previsto che l'opera venga realizzata, per il 95,8%, a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma;
- che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone – da ultimo – di destinare al finanziamento della progettazione definitiva il contributo previsto alla lett. l), art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005, in misura non inferiore all'1% delle risorse disponibili, riservandosi di richiedere il finanziamento residuo in fase di approvazione del progetto definitivo;

D E L I B E R A

1. *Approvazione progetto preliminare*

- 1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 18 del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, in linea tecnica, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della "Variante alla S.S. 7 Appia in Comune di Formia" ed è altresì riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato – da ultimo – dal decreto legislativo n. 330/2004, è apposto il vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate.

E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione delle opere.

- 1.2 Il soggetto aggiudicatore è individuato in ANAS S.p.A.
- 1.3 Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 439.157.500 euro rappresenta il "limite di spesa" dell'intervento ed è fissato in relazione all'ammontare del quadro economico dell'opera sintetizzato nella precedente "presa d'atto". Detto importo è comprensivo dell'onere per opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale: le relative iniziative, che secondo il Ministero istruttore debbono corrispondere al 3% del costo dell'opera, debbono essere peraltro puntualmente indicate ed essere ritenute proponibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 1.4 Le prescrizioni di cui al punto 1.1, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione istruttoria e alle quali resta subordinata l'approvazione del

progetto in questione, sono riportate nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal citato Ministero sono del pari riportate in detto allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2 Finalizzazione contributo

- 2.1 Il contributo quindicennale previsto dall'art. 1, comma 78, lett. I della legge n. 266/2005 e fissato in 1,650 milioni di euro nella tabella 1 allegata alla delibera n. 75/2006, è finalizzato al finanziamento della progettazione definitiva dell'intervento approvato al punto 1 della presente delibera. Il contributo – suscettibile di sviluppare un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 18,456 Meuro – è quantificato tenendo conto anche degli oneri derivati da eventuali finanziamenti necessari.
- 2.2 La decisione sull'assegnazione di contributi per la realizzazione dell'opera, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del Programma, viene rinviata alla fase di esame del progetto definitivo e verrà assunta sulla base del costo definitivo dell'opera, come rideterminato – entro il "limite di spesa" sopra stabilito – a seguito del recepimento delle prescrizioni della Regione Lazio ed in particolare alla prevista riduzione della sezione stradale.

3 Disposizioni finali

- 3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.
- 3.2 La Commissione VIA procederà – ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 – a verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e ad effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase.
Il soggetto aggiudicatore procederà alla verifica delle prescrizioni che debbono essere attuate nelle fasi successive, fornendo assicurazione al riguardo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e curando, tra l'altro, che le prescrizioni da assolvere nella fase di cantierizzazione siano inserite nel capitolato speciale di appalto e poste a carico dell'esecutore dei lavori.
- 3.3 Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

- 3.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

Roma 29 marzo 2006

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Mario BALDASSARRI

IL PRESIDENTE
Silvio BERLUSCONI